



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

REGISTRATO ALLA D.G.A.P.

D.D.G. n. 2100/357

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza

Il Direttore Generale

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e ss.mm.ii. concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in particolare l'art.23-ter con cui, nell'abrogare la legge 6 febbraio 1992, n.180, si dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l'attuazione di iniziative umanitarie;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato", e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di Contabilità e Finanza Pubblica" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 12 dicembre 2021 - "Regolamento recante modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 e 1° febbraio 2010, n. 54";

VISTO il D.M. n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3079 in data 29 dicembre 2021, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211, sopracitato;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 49;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021, supplemento ordinario n. 50;

VISTA la Direttiva generale dell'On. Ministro del 5 gennaio 2022, Prot. 1385, registrata dalla Corte dei Conti il 7 febbraio 2022 al n. 276, per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'anno 2022;

VISTO il D.M. n. 5120/1/bis del 14 gennaio 2022, con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Titolari dei Centri di Responsabilità per l'esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.P.R. n. 20 del 24 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 08 luglio 2021, Reg.ne n. 1887, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, all' Amb. Pasquale Ferrara;

VISTO il D.M. n. 2823 del 28 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 11 gennaio 2022, registrazione n. 33, con il quale il Min. Plen. Luca Franchetti Pardo è stato confermato Vice Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, e gli sono state altresì attribuite le funzioni vicarie del Direttore Generale, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

VISTO il D.D.G. 2100/193 del 25 maggio 2022 con cui in base alla Legge n. 241/1990 sono stati predeterminati, nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa, i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione dei contributi, ex art. 23 ter del D.P.R. n. 18/1967 agli enti pubblici e privati interessati a

presentare progetti con finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;

RAVVISATA la necessità di dare avvio, nell'ambito delle attività di programma, attribuite alla competenza di questa Direzione Generale, alla procedura per l'assegnazione dei contributi a soggetti privati italiani e stranieri ex art. 23-ter del D.P.R. n. 18/1967 interessati a presentare progetti con finalità di mantenimento della pace in sede internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;

TENUTO CONTO dell'avviso di pubblicità contenente le modalità e i termini di partecipazione alla procedura in questione;

CONSIDERATO che sul pertinente capitolo 3415, piano gestionale 6, anno 2022 esiste adeguata disponibilità di fondi in termini di competenza e cassa;

DECRETA

Articolo 1

Avvio del procedimento

1. In ottemperanza alla Legge n. 241/1990 si avvia il procedimento per le proposte di contributo ex art. 23-ter, comma 2, del D.P.R. n. 18/1967 da parte di soggetti privati italiani e stranieri, interessati a presentare progetti con finalità di mantenimento della pace in sede internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.
2. Si approva, per l'anno 2022, il relativo avviso pubblico, parte integrante del presente Decreto, contenente l'oggetto, le modalità e i termini di partecipazione alla procedura in questione.
3. Il termine per la ricezione dei progetti è fissato alle ore 12.00 del 30 settembre 2022, ora di Roma.
4. Il progetto dovrà avere una durata non superiore a 10 mesi, con obbligo di inizio delle attività effettive entro il 10 novembre 2022.
5. L'importo assegnabile a ciascun progetto non potrà essere superiore a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00).

Articolo 2

Responsabile Unico del Procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato individuato quale responsabile del procedimento il Dott. Giovanni Zanfarino, Dirigente di II fascia in servizio presso questa Direzione Generale.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Il totale di contributi erogabili ammonta a massimo € 50.000, fatte salve eventuali successive diminuzioni o integrazioni dello stanziamento del suddetto capitolo nel corso dell'esercizio finanziario, e trova copertura finanziaria nel Cap. 3415 - PG 6, Esercizio Finanziario 2022 del Bilancio di questo Ministero.

Articolo 4

Trasparenza

1. Il presente decreto e il relativo bando sono pubblicati sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (www.esteri.it) ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Articolo 5

Ricorsi

1. I termini per proporre ricorso avverso il presente decreto decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Roma,

Il Vice Direttore Generale
Min. Plen. Luca Franchetti Pardo